

Il presente allegato alla determinazione n. 33 . del 01/02/2022. si compone di n. 04 facciate  
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali  
(Dr. Domenico Campanile)



## REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale  
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali .  
Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità  
P.IVA 01105250722 – C.F. 80017210727

### CONTRATTO ACQUISTO STALLONI

per l'acquisto con trattativa privata dello stallone:

a nome \_\_\_\_\_ di razza " \_\_\_\_\_ " di proprietà di \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

- C.F. \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ tra i sigg.:

Dr. Cerchiara Benvenuto , nato a Catania ( CT ) il 21 - 05 - 1957 , C.F CRCBVN57E21C351S , Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità;

e

Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_, legale

rappresentante della ditta \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_,

via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,

è stato convenuto quanto segue:

**Art.1)** Il Sig. \_\_\_\_\_, d'ora innanzi denominato "venditore", vende alla Regione Puglia – Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, "acquirente" per il prezzo concordato di € \_\_\_\_\_ = ( \_\_\_\_\_ ) IVA compresa, lo stallone appresso descritto:

NOME: \_\_\_\_\_ - RAZZA \_\_\_\_\_

PADRE: \_\_\_\_\_ - RAZZA \_\_\_\_\_

MADRE: \_\_\_\_\_ - RAZZA \_\_\_\_\_

NATO NELL'ANNO \_\_\_\_\_ - MANTELLO \_\_\_\_\_

MICROCHIP: \_\_\_\_\_ - Passaporto: \_\_\_\_\_

ALTEZZA CM \_\_\_\_\_ TORACE CM: \_\_\_\_\_ STINCO MM. \_\_\_\_\_

**Art.2)** Lo stallone sopra descritto dovrà essere consegnato all'acquirente, nel giorno stabilito.

Lo stallone deve essere in possesso delle relative certificazioni sanitarie, rilasciate dalla A.S.L. di competenza territoriale, comprovante gli accertamenti diagnostici e sanitari, con esito negativo, previsti dalle normative vigenti per: anemia infettiva, arterite virale, morbo coitale maligno, morva, metrite equina contagiosa, rinopolmonite infettiva, oltre alla certificazione che il soggetto non presenta sintomatologia in atto riferibile alla encefalite virale .

Qualora l'accertamento diagnostico nei confronti della rinopolmonite infettiva risultasse positivo il venditore dovrà produrre la certificazione di avvenuta vaccinazione riguardante la malattia stessa.

**Art.3)** Lo stallone rimarrà in osservazione per un periodo di SESSANTA giorni dal giorno (incluso) della consegna presso la sede dell' ex Ufficio Incremento Ippico di Foggia al fine di accertare che sia l'idoneo alla monta alla mano e immune da vizi, difetti o vizi redibitori che lo rendano inidoneo all'uso a cui e' destinato, - vizi d'animo (il mordere, il calcitrare, l'adombrarsi, la rustichezza), capostorno cronico essenziale, epilessia, vertigine essenziale, oftalmite periodica (o flussione lunatica agli occhi), coliche ricorrenti, bolsaggine, enfisema, ticchio anche senza logoramento di denti, zoppicature croniche intermittenti, tare ossee e molli e qualsiasi imperfezione che ostacoli la regolare funzione del coito.

**Art.4)** Lo stallone sarà impiegato sia per la fecondazione naturale con monta alla mano delle fattrici e sia in inseminazione artificiale. Ogni prova a conferma di ciò può essere effettuata dall'acquirente, a proprie spese, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna. Tale periodo di osservazione potrà essere prorogato di ulteriori 30 (trenta) giorni, qualora si verificassero situazioni di forza maggiore, su richiesta motivata dell'acquirente comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla consegna dello stallone. Le parti possono concordare che le prove inerenti l'accertamento della funzione riproduttiva potranno essere svolte presso il venditore a cura di un medico veterinario, di fiducia dell'acquirente, che ne rilascerà relativa certificazione e le spese saranno a carico dello stesso acquirente.

**Art.5)** Nel caso lo stallone si dimostri non idoneo all'attività riproduttiva o manifesti qualcuno dei vizi elencati all'art. 3), l'acquirente ne darà comunicazione al venditore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando alla stessa inderogabilmente una relazione tecnica redatta da un medico veterinario, da inviare entro e non oltre i 7 (sette) giorni successivi alla scadenza del periodo di prova e , limitatamente agli accertamenti della funzione riproduttiva, non oltre i 7 (sette) giorni successivi alla scadenza dell'eventuale proroga prevista dall'art. 4) del presente contratto. Per la verifica dei termini

suddetti farà fede il timbro postale. In mancanza di tale comunicazione, inviata nei termini sopra richiamati, lo stallone è da intendersi accettato dall'acquirente a tutti gli effetti.

Il venditore, accertati i fatti denunciati e documentati dall'acquirente, è tenuto a ritirare lo stallone a proprie spese entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione e a restituire all'acquirente le spese relative alle prove per l'accertamento della funzione riproduttiva ed eventuali altre spese veterinarie sostenute; tali spese dovranno essere documentate attraverso regolari fatture. In caso di mancato ritiro entro il termine di 10 (dieci) giorni l'acquirente ha facoltà di addebitare al venditore le spese di mantenimento dello stallone;

Qualora il pagamento fosse già avvenuto, anche in forma parziale, il venditore è tenuto a restituire quanto già incassato.

**Art. 6)** Il pagamento dello stallone, previa verifica ed accertamento della funzione riproduttiva e di quanto previsto agli artt. 3 – 4 e 5 da parte dell'acquirente, avverrà entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della fattura, fatte salve le disponibilità di cassa dovute ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno della Regione Puglia e l'accertamento positivo della posizione contributiva (DURC).

**Art.7)** Il venditore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di essere in regola con la propria posizione previdenziale (DURC) ed inoltre si impegna, qualora la propria posizione previdenziale dovesse risultare negativa al momento del pagamento della fattura, al ritiro dello stallone a proprie spese e senza nulla pretendere dall'Amministrazione Regionale. Inoltre si impegna al rilascio della suddetta fattura in formato elettronico ed inviata al codice unico NRHG5P con indicazione del CIG e della PEC.

**Art.8)** Lo stallone deve essere in possesso di certificazione attestante l'iscrizione nella sezione "riproduttori maschi" del Libro Genealogico o del Registro Anagrafico della razza di appartenenza.

Qualora sia in corso l'iscrizione, la certificazione di cui sopra sarà esibita entro SEI MESI dalla data del presente contratto; in mancanza il contratto si intende annullato.

**Art.9)** Le spese del presente contratto graveranno sul venditore e trattandosi di contratto soggetto ad IVA, la registrazione avverrà in caso d'uso (art.5 - D.P.R. 131/86).

**Art.10)** Per ogni effetto del presente contratto il venditore elegge il proprio domicilio legale presso la sede del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, Lungomare Nazario Sauro 45 in Bari.

**Art.11)** Per ogni controversia in merito al presente contratto le parti concordano di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre persone di cui una di nomina di ciascuna parte e la terza nominata dal Presidente del Tribunale di Bari. Il Collegio arbitrale deciderà, senza formalità, pro bono et aequo, con giudizio inappellabile. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

**Art.12)** Il presente contratto, mentre vincola il venditore, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Regionale, se non dopo il termine del periodo di garanzia, e dopo l'approvazione da parte degli Organi Regionali secondo le modalità e formalità di legge.

Lotto C.I.G. ( \_\_\_\_\_ ).

Il Sig. \_\_\_\_\_, che sottoscrive per accettazione, si impegna al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di seguito riportati:

- a) Si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13-8-2010 n. 136 e successive modificazioni;
- b) Si impegna a dare immediata comunicazione al Servizio ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo Provinciale, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti

IL VENDITORE

PER LA REGIONE PUGLIA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_